

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 marzo 2024, n. 154  
**Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. 3 marzo 1993, n.29;
- **VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80;
- **VISTA** la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18;
- **VISTA** la legge Regionale del 4 marzo 1997, n.7;
- **VISTA** la legge Regionale n. 20 del 31 dicembre 2010;
- **VISTA** la legge Regionale n. 2 del 9 marzo 2011;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 dicembre 2020, n. 1974, pubblicata sul BURP n. 14 del 26 gennaio 2021 che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- **RICHIAMATO** il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29/08/2022 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 684 del 26 aprile 2021 recante la nomina del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale del Dott. Vito Montanaro.

Premesso che:

- l'art. 13 del D.L. 18/2020, derogando alla normativa di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e a quella in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, ha consentito "l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea".
- tale prima formulazione prevedeva che le Regioni e le Province autonome, a seguito di presentazione di apposita istanza, potessero procedere al reclutamento temporaneo di tali operatori. Tale norma è stata successivamente integrata, allargando la platea anche ai cittadini di Paesi extra-UE oltre che agli Operatori Socio-Sanitari, consentendo l'espletamento anche di lavoro autonomo, nonché di lavoro presso strutture sanitarie private accreditate interessate dall'emergenza COVID. La possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero è stata, successivamente ampliata, con D.L. n. 105/2021 art. 6 bis, convertito in legge n.126/2021, anche alle strutture non correlate alla gestione dell'emergenza COVID e al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario. La vigenza del citato articolo 6-bis del D.L. n. 105/2021 è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con D.L. n. 24/2022, convertito in legge n. 52/2022.
- con successivo art. 4-ter del D.L. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, è stata prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, prevedendo l'obbligo per il professionista di chiedere alla Regione il rilascio di un riconoscimento in deroga, oltre che l'obbligo per lo stesso professionista di comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del

riconoscimento in deroga, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il SSN presso la quale è prestata l'attività lavorativa e ogni successiva variazione. Il mancato adempimento di detti obblighi, comporta la sospensione del riconoscimento. Sta di fatto che, con successivo art. 15 del D.L. n. 34/2023, il legislatore nazionale ha modificato la disciplina applicabile alla fattispecie di che trattasi.

Tale articolo, al comma 4, ha abrogato il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell' articolo 4-ter del D.L. n. 198/2022 relativo all'obbligo di comunicazione all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e ha introdotto una proroga dalla vigenza della normativa al 31.12.2025 per tutti coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario del Servizio Sanitario Regionale.

- il comma 3 del citato art. 15 ha inoltre stabilito che, nelle more dell'adozione di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di definizione dei criteri uniformi, restano comunque vigenti le norme di cui 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all' articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 272.

- con nota del 13/12/2023 prot. AOO005-9228, lo scrivente Dipartimento ha chiesto un parere al Ministero della Salute in merito alla proroga dei termini dei provvedimenti ad oggi adottati. In riscontro alla citata nota, con mail del 18/12/2023, agli atti con prot. n.0036131/2024, la Coordinatrice del Tavolo tecnico ha comunicato che l'art. 15 del d.l. 34/2023 convertito con L. 56/2023, non avendo abrogato il numero 1) della lettera b), del comma 1 dell' art. 4 ter del D.L. 198/2022 consente la vigenza dell'art. 6-bis del D.L. 105/2021 che risulta così prorogato sino al 31/12/2025.

In virtù della succitata normativa, con nota circolare dell'11/7/2023 prot. n. AOO183- 10146, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento dirigenziale, ha disciplinato le modalità di presentazione dell'istanza.

Tanto premesso e considerato, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. n.7/1997, art. 4, comma 4, lettera a, si propone di definire gli indirizzi operativi per la presentazione dell'istanza, volta al reclutamento di personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nello specifico, si propone:

- di prendere atto di quanto previsto dall' art. 13 del D.L. 18/2020, che derogando alla normativa di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e a quella in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, ha consentito "l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea";
- di prendere atto di quanto disposto dall' art. 4-ter del D.L. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, col quale è stata prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, prevedendo l'obbligo per il professionista di chiedere alla Regione il rilascio di un riconoscimento in deroga, oltre che l'obbligo per lo stesso professionista di comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il SSN presso la quale è prestata l'attività lavorativa e ogni successiva variazione. Il mancato adempimento di detti obblighi, comporta la sospensione del riconoscimento;
- di prendere atto di quanto disposto con il successivo art. 15 del D.L. n. 34/2023, con il quale il legislatore nazionale ha modificato la disciplina applicabile alla fattispecie di che trattasi. Nello specifico, al comma 4, ha abrogato il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell' articolo 4-ter del D.L. n. 198/2022 relativo

all'obbligo di comunicazione all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e ha introdotto una proroga dalla vigenza della normativa al 31.12.2025 per tutti coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario del Servizio Sanitario Regionale; 4. di prendere atto di quanto definito dal comma 3 del citato art. 15 che ha, inoltre, stabilito che, nelle more dell'adozione di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di definizione dei criteri uniformi, restano comunque vigenti le norme di cui 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all' articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 272;

- di prendere atto di quanto esplicitato dalla Coordinatrice del Tavolo tecnico che, in riscontro alla nota dello scrivente Dipartimento del 13/12/2023 prot. AOO005- 9228, ha comunicato che l'art. 15 del d.l. 34/2023 convertito con L. 56/2023, non avendo abrogato il numero 1) della lettera b), del comma 1 dell' art. 4 ter del D.L. 198/2022, consente la vigenza dell'art. 6- bis del D.L. 105/2021 che risulta così prorogato sino al 31/12/2025.
- di prendere atto delle procedure, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dell'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero;
- di stabilire che anche in fase di verifica dei requisiti organizzativi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale, dovrà essere acquisita la determinazione dirigenziale adottata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, qualora risultino assunti professionisti che si avvalgano dell'esercizio temporaneo di attività lavorativa , in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia;
- di stabilire che le procedure di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intendono aggiornate qualora dovessero intervenire modifiche alla normativa nazionale vigente in materia;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici, All'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), alle organizzazioni datoriali delle strutture private accreditate, nonché alla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE**

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 3/7/2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

#### **Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.**

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016**

##### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.

Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della P.O. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- Richiamato, in particolare, il disposto dell'art.6 della L.R. 4 marzo 1997, n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di prendere atto di quanto previsto dall' art. 13 del D.L. 18/2020, che derogando alla normativa di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e a quella in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, ha consentito "l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea";
- di prendere atto di quanto disposto dall' art. 4-ter del D.L. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, col quale è stata prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, prevedendo l'obbligo per il professionista di chiedere alla Regione il rilascio di un riconoscimento in deroga, oltre che l'obbligo per lo stesso professionista di comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il SSN presso la quale è prestata l'attività lavorativa e ogni successiva variazione. Il mancato adempimento di detti obblighi, comporta la sospensione del riconoscimento;
- di prendere atto di quanto disposto con il successivo art. 15 del D.L. n. 34/2023, con il quale il legislatore nazionale ha modificato la disciplina applicabile alla fattispecie di che trattasi. Nello specifico, al comma 4, ha abrogato il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell' articolo 4-ter del D.L. n. 198/2022 relativo all'obbligo di comunicazione all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e ha introdotto una proroga dalla vigenza della normativa al 31.12.2025 per tutti coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario del Servizio Sanitario Regionale;
- di prendere atto di quanto definito dal comma 3 del citato art. 15 che ha, inoltre, stabilito che, nelle more dell'adozione di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di definizione dei criteri uniformi, restano comunque vigenti le norme di cui 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all' articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 272;
- di prendere atto di quanto esplicitato dalla Coordinatrice del Tavolo tecnico che, in riscontro alla nota

dello scrivente Dipartimento del 13/12/2023 prot. AOO005- 9228, ha comunicato che l'art. 15 del d.l. 34/2023 convertito con L. 56/2023, non avendo abrogato il numero 1) della lettera b), del comma 1 dell' art. 4 ter del D.L. 198/2022, consente la vigenza dell'art. 6- bis del D.L. 105/2021 che risulta così prorogato sino al 31/12/2025.

- di prendere atto delle procedure, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dell'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero;
- di stabilire che anche in fase di verifica dei requisiti organizzativi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale, dovrà essere acquisita la determinazione dirigenziale adottata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, qualora risultino assunti professionisti che si avvalgono dell'esercizio temporaneo di attività lavorativa , in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia;
- di stabilire che le procedure di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intendono aggiornate qualora dovessero intervenire modifiche alla normativa nazionale vigente in materia;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici, All'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), alle organizzazioni datoriali delle strutture private accreditate, nonché alla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Il presente provvedimento è composto di 8 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA" ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Provvedimenti Dirigenziali" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.
- Il presente atto, composto da 7 facciate è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali  
Angela Capozzi

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale-  
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.  
Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro

**Codice CIFRA: SGO/DEL/2024/00013**

**ALLEGATO**

**Indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.**

**EXCURSUS NORMATIVO**

L'art. 13 del D.L. 18/2020, derogando alla normativa di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e a quella in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, ha consentito "l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea".

Tale prima formulazione prevedeva che le Regioni e le Province autonome, a seguito di presentazione di apposita istanza, potessero procedere al reclutamento temporaneo di tali operatori. Tale norma è stata successivamente integrata, allargando la platea anche ai cittadini di Paesi extra-UE oltre che agli Operatori Socio-Sanitari, consentendo l'espletamento anche di lavoro autonomo, nonché di lavoro presso strutture sanitarie private accreditate interessate dall'emergenza COVID.

La possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero è stata, successivamente ampliata, con D.L. n. 105/2021 art. 6 bis, convertito in legge n.126/2021, anche alle strutture non correlate alla gestione dell'emergenza COVID e al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario. La vigenza del citato articolo 6-bis del D.L. n. 105/2021 è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con D.L. n. 24/2022, convertito in legge n. 52/2022.

Con successivo art. 4-ter del D.L. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, è stata prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, prevedendo l'obbligo per il professionista di chiedere alla Regione il rilascio di un riconoscimento in deroga, oltre che l'obbligo per lo stesso professionista di comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il SSN presso la quale è prestata l'attività lavorativa e ogni successiva variazione. Il mancato adempimento di detti obblighi, comporta la sospensione del riconoscimento.

Sta di fatto che, con successivo art. 15 del D.L. n. 34/2023, il legislatore nazionale ha modificato la disciplina applicabile alla fattispecie di che trattasi. Tale articolo, al comma 4, ha abrogato il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell' articolo 4-ter del D.L. n. 198/2022 relativo all'obbligo di comunicazione all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e ha introdotto una proroga dalla vigenza della normativa al 31.12.2025 per tutti coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario del Servizio Sanitario Regionale.

Il comma 3 del citato art. 15 ha, inoltre, stabilito che, nelle more dell'adozione di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di definizione dei criteri uniformi, restano comunque vigenti le norme di cui 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all' articolo 13 del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 272.

Con nota del 13/12/2023 prot. AOO005-9228, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha chiesto un parere al Ministero della Salute in merito alla proroga dei termini dei provvedimenti ad oggi

adottati dal competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR. In riscontro alla citata nota, con mail del 18/12/2023, agli atti con prot. n.0036131/2024, la Coordinatrice del Tavolo tecnico ha comunicato che l'art. 15 del d.l. 34/2023 convertito con L. 56/2023, non avendo abrogato il numero 1) della lettera b), del comma 1 dell' art. 4 ter del D.L. 198/2022 consente la vigenza dell'art. 6-bis del D.L. 105/2021 che risulta così prorogato sino al 31/12/2025.

In virtù della succitata normativa, nelle more dell'adozione di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di definizione dei criteri uniformi con nota circolare dell'11/7/2023 prot. n. AOO183-10146 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Sezione Strategie e Governo dell' Offerta - Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R, ha disciplinato le modalità di presentazione dell'istanza.

Occorre precisare altresì, che anche in fase di verifica dei requisiti organizzativi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale, dovrà essere acquisita la determinazione dirigenziale adottata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R, qualora risultino assunti professionisti che si avvalgono dell'esercizio temporaneo di attività lavorativa, in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui all'articolo 6-bis d.l. 105/2021 convertito con l. 126/2021 s.m.i.

#### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovranno presentare alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R, a mezzo pec: [risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it](mailto:risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it), la seguente documentazione:

- a) istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
- b) copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
- c) copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese.

Si rappresenta la necessità che l'istanza, per poter essere valutata, dovrà essere inderogabilmente corredata della documentazione richiesta, al fine di agevolare l'attività istruttoria che esita, con apposito atto dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per ciascun professionista che intende avvalersi delle disposizioni di cui in oggetto.

Qualora l'istanza sia priva dei sopracitati documenti a), b), e c), la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R, non potrà procedere al rilascio del riconoscimento in deroga della qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, salvo integrazione della documentazione da parte del professionista sanitario.



A tal proposito si precisa altresì che, trattandosi del riconoscimento in deroga della qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, l'istanza dovrà essere trasmessa alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. esclusivamente dal professionista che intende avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i., e non dalla struttura che ha assunto o che intenda assumere il professionista, pena il non accoglimento dell'istanza.

Le istanze prodotte non in conformità con quanto previsto dal presente provvedimento saranno rigettate e, dunque, non istruite ai fini del riconoscimento del titolo in questione.